

C.P.
N. / CP



IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori magistrati:

- Dott. Marco Giovanni Lualdi *Presidente Relatore*
- Dott. Sabrina Passafiume *Giudice*
- Dott. Elisa Tosi *Giudice*

nel procedimento nr. CP avente ad oggetto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato in data 28.5.2016 da

(P. Iva con sede in (C) alla via n. /

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata il 28.5.2016 ai sensi dell'art. 161 c. VII F. e visti la proposta, il piano e la documentazione depositati nel termine concesso dal Tribunale;

rilevato che la società debitrice ha depositato, unitamente alla domanda, la seguente documentazione:

- relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa aggiornata al 27.5.2016.
- stato qualitativo ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dell'importo dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, con elenco dei titolari di diritti reali e personali sui beni di proprietà.
- relazione ex art. 161 comma 3 L.Fall. redatta da professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 c. 3 lett. d) che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

rilevato che la domanda di concordato è stata depositata dal legale rappresentante sig.ra in qualità di Amministratore Unico, come da delibere adottate dallo stesso Consiglio il 25.5.2015.



degli interessi maturati, **entro un periodo superiore all'anno di moratoria** pure previsto dall'art. 186 c.11 lett.c) L.Fall.

Con riferimento a tale aspetto della proposta ritiene il Tribunale di dover prendere atto del principio affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 10112/2014 e nuovamente ribadito da Cass. n.17461/2015 in forza del quale deve ritenersi legittima una proposta concordataria che preveda un pagamento dilazionato dei creditori privilegiati anche superiore all'anno, pur affermando: *"In materia di concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti."*

La società debitrice, a seguito dei rilievi espressi dal Tribunale con provvedimento collegiale in data 13.1.2017, ha depositato in data 20.2.2017 una memoria integrativa e di parziale modifica della proposta e del piano che ha parzialmente interessato anche la posizione delle due classi dei creditori privilegiati.

La società debitrice ha chiarito in particolare, in ragione della previsione di cessione solo parziale dei beni immobili di proprietà della società e su cui insiste il privilegio ipotecario, la strumentalità e la funzionalità dei beni non interessati dalla immediata liquidazione rispetto al progetto di continuità aziendale, depositando contestualmente integrazione della relazione ex art. 161 comma 3 L.Fall. predisposta dall'attestatore con riferimento a tale specifico profilo.

Il pagamento oltre l'anno di moratoria previsto dall'art. 186 c.11 lett.C') muta indubbiamente il regime ordinario del credito di rango privilegiato, regime ordinario che prevede appunto il pagamento integrale ed immediato dei creditori titolari di cause di prelazione.

La circostanza che il medesimo credito venga soddisfatto in misura integrale anche con riconoscimento degli interessi imputabili alla dilazione ultra annuale, pare escludere la necessità di allegare alla proposta ed al piano la relazione ex art. 160 c.11 L.Fall.,

A tale proposito ha affermato la Corte di Cassazione: *"Nel concordato fallimentare, il pagamento integrale ed immediato dei creditori privilegiati non equivale, a fronte del rischio di ulteriore ritardo, al loro pagamento integrale ma dilazionato nel tempo, sia pure con il riconoscimento dei relativi interessi, con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi, i creditori privilegiati devono essere ammessi al voto sulla proposta nella misura percentuale pari all'entità della perdita subita, senza, peraltro, che, in siffatta evenienza, sia necessaria la relazione del professionista di cui all'art. 124, comma 3, l.fall., la quale, essendo funzionale a*



stabilire la misura di soddisfazione minima del creditore privilegiato in caso di proposta che non preveda il suo pagamento integrale, non assume alcuna rilevanza quando il proponente abbia, invece, proposto il pagamento del credito con semplice dilazione.” (così Cass. 31.10.2016 n. 22045)

Da ultimo, ed ai fini delle operazioni di voto che per quanto sopra rilevato dovranno necessariamente interessare anche le due classi dei creditori di rango privilegiato, ritiene il Tribunale di non condividere il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo il quale la “misura” del voto sarebbe parametrata all’entità della perdita subita per il ritardato pagamento (ultra annuale), ovviamente nella misura in cui tale perdita economica non sia neutralizzata dal riconoscimento degli interessi pure previsti nella proposta.

Il quadro sistematico di riferimento, in particolare l’art. 177 c.II parte seconda (*rinuncia totale o parziale della prelazione per la parte di credito non coperta da garanzia*) e l’art. 177 c.III (*soddisfazione non integrale del credito privilegiato*) sembra infatti ancorare il diritto di voto non tanto alla misura della perdita economica (il voto viene espresso per l’intero credito nominale degradato e non per la parte rimasta insoddisfatta e costituente quindi il sacrificio patrimoniale) quanto a quella parte di credito il cui regime ordinario muta per effetto dell’ammissione del debitore alla procedura concordataria.

Posta tale premessa, il pagamento oltre l’anno del creditore privilegiato comporta il mutamento del regime giuridico dell’intero credito che appunto muta per l’effetto del concordato.

L’espresso dettato normativo dell’art. 186 bis c.II lett.c) L.Fall. peraltro non prevede il voto per quella parte di credito destinata ad essere dilazionata entro l’anno (pur mutando anch’esso il regime giuridico) con la conseguenza che l’entità del voto dovrà essere parametrata esclusivamente a quella parte di credito privilegiato dilazionata oltre l’anno.

Venendo ora al trattamento del ceto chirografario, la proposta prevede la formazione di due distinte classi così individuate:

CLASSE III – Creditori chirografari definiti “strategici”

CLASSE IV – Creditori chirografari

La proposta concordataria prevede la soddisfazione integrale del ceto chirografario con riferimento alla classe III e la soddisfazione nella misura ridotta del 20% per l’ultima classe di riferimento.

Gli eventuali maggiori flussi generati dalla continuità aziendale rispetto a quelli ipotizzati nel piano industriale e necessari al fabbisogno per la soddisfazione della proposta concordataria non verranno attribuiti al ceto chirografario che resterà quindi soddisfatto nella misura massima del 20%.



- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 L.F., nonché sul quotidiano "La Prealpina" a cura e spese del ricorrente;

Così deciso in Busto Arsizio il 08/03/2017

*Il Presidente Estensore
Dott. Marco Luadi*

Fallimenti e Società.it

